



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI
"E. FALCK"**

INDIRIZZO SEDE:

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE
O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

(ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i.)

a cura del Datore di Lavoro



Il Datore di Lavoro

(Sig. Di Biasio Daniele Laurente)

02 gennaio 2020

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Diagramma di flusso.....	4
2. METODOLOGIA E CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
3. INFORMAZIONI GENERALI	6
3.1 Dati generali identificativi	6
3.2 Descrizione dell'attività.....	6
3.3 Individuazione delle mansioni di lavoro	6
3.4 Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi	7
4. COMPITI E RESPONSABILITÀ.....	8
4.1 Il Datore di Lavoro	8
4.2 Il Medico competente	10
4.3 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.....	11
4.4 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	11
5. I FATTORI DI RISCHIO	12
5.1 Lavori vietati.....	12
5.2 Agenti, processi e condizioni di lavoro.....	14
6. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	15
6.1 Identificazione dei lavori vietati.....	15
6.2 Identificazione dei rischi.....	19
6.3 Identificazione delle lavoratrici esposte.....	22
6.4 Periodo tutelato e prescrizioni	23
6.5 Conclusioni.....	27
7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	29
7.1 Le misure di tutela	29
7.2 L'obbligo di informazione	29
8. GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO.....	30

I. INTRODUZIONE


Il presente documento contiene la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento dopo il parto, in ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e dall'art. 11 del D. Lgs. 151/2001.

Tale documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 81/08, e contiene:

- a. la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri, con l'individuazione dei lavori vietati;
- b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- c. l'eventuale programma delle misure di miglioramento da attuare nel tempo.

Tale Documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva (art. 29, comma 4, del D. Lgs 81/08).

I.1 Diagramma di flusso



2. METODOLOGIA E CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per effettuare la valutazione dei rischi, ed elaborare il documento, si è scelto di operare con un sistema metodologico rigoroso che consente di raccogliere tutte le informazioni ed i dati per il raggiungimento dell'obiettivo.

2.1 FASE PRELIMINARE

La fase è stata studiata per l'acquisizione e l'organizzazione di tutte le informazioni per analizzare il processo produttivo, l'organizzazione del lavoro e tutta la documentazione e le informazioni disponibili e utili al fine di identificare i fattori di rischio.

2.2 FASE OPERATIVA (elaborazione dei dati raccolti ed analisi)

La fase è costituita dalla verifica sul campo ed è stata strutturata per visitare ed osservare le fasi di lavoro, i luoghi di lavoro e le lavorazioni svolte, approfondendo alcune problematiche specifiche che in sede di prima analisi sono state ritenute importanti ai fini dell'elaborazione del presente documento.

La fase operativa è stata a sua volta suddivisa in tre "sottofasi":

- Identificazione dei rischi;
- Identificazione delle lavoratrici esposte;
- Stima dei rischi e indicazione delle misure di tutela.

Fase 1 - Identificazione dei pericoli

Si è proceduto identificando dapprima i lavori vietati, effettuati in azienda, di cui all'art. 7 comma 1 e 2 del D. Lgs. 151/01 (indicati negli allegati A e B del decreto medesimo), e successivamente identificando i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C del decreto medesimo.

Fase 2 - Identificazione delle lavoratrici esposte

Si è proceduto identificando, in relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase operativa, le lavoratrici che sono esposte ai rischi individuati, sia in funzione delle eventuali segnalazione al medico competente per gli adempimenti in merito alla sorveglianza sanitaria, sia per la progettazione di successivi interventi di informazione/formazione.

Fase 3 – Stima dei rischi e indicazione delle misure necessarie affinché l'esposizione sia evitata

Si è proceduto, qualora i risultati della valutazione abbiano rivelato un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, a dare un'indicazione delle misure necessarie affinché l'esposizione al rischio sia evitata.

2.3 ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE

La fase è costituita dall'elaborazione del documento che raccoglie il frutto dell'attività svolta secondo la precedente articolazione metodologica, che ricalca quella seguita per la valutazione dei rischi dell'azienda. Il documento relativo alla valutazione dei rischi è elaborato con la collaborazione di un tecnico specializzato nella valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro e del personale legato all'attività oggetto della presente valutazione, e riporta quanto è stato intrapreso o viene programmato in tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 Dati generali identificativi

DATI PRINCIPALI	
<i>Ragione sociale</i>	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI "E. FALCK"
<i>Sede legale</i>	Via Balilla, 50 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
<i>Sede operativa</i>	
<i>Attività svolta</i>	Istruzione secondaria
<i>Recapiti</i>	02 2482512
<i>Email</i>	mircl2000g@istruzione
<i>C.F.</i>	85016430150
<i>Codice ISTAT ATECO</i>	85.3

3.2 Descrizione dell'attività

L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI "E. FALCK" si occupa dell'istruzione secondaria degli allievi che frequentano l'istituto. Questa consiste in aspetti teorici che vengono insegnati in classe in attesa di più pratici che vengono introdotti agli studenti tramite l'utilizzo dei laboratori presenti all'interno della struttura e tramite l'alternanza scuola-lavoro.

3.3 Individuazione delle mansioni di lavoro

Ai fini della valutazione dei rischi vengono individuate le seguenti mansioni di lavoro:

- **DOCENTE:** l'addetto si occupa dell'insegnamento della propria materia di interesse agli alunni tramite lezioni teoriche svolte in classe e, dove possibile, tramite lezioni pratiche svolte nei laboratori. I docenti hanno anche il compito di sorvegliare gli alunni sia in classe che, se incaricati, anche durante le pause. Possono inoltre accompagnare gli studenti nelle gite scolastiche che si svolgono al di fuori della sede operativa, sia che siano di un giorno che di più giorni.
- **COLLABORATORE SCOLASTICO:** l'addetto si occupa dell'accoglienza e della sorveglianza degli alunni nei periodi antecedenti e successivi alle attività didattiche, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza e assistenza durante il pasto, di custodia e di sorveglianza generica sui locali della

scuola e di collaborazione con i docenti. Ha inoltre il compito di riordinare le classi dopo le lezioni e di prepararle per il giorno dopo.

- **ASSISTENTE TECNICO:** l'addetto si occupa del supporto ai docenti durante le prove pratiche eseguite nei laboratori preparando il materiale e affiancando il docente. Si occupa inoltre della messa in ordine dei laboratori e funge da consulente in caso di acquisti e problematiche nel settore di interesse.
- **IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A:** l'addetto svolge sia attività di front office per la gestione degli clienti (informative, prenotazione dei servizi, rapporti con i clienti, ecc.), che di back office (gestione ed archiviazione della documentazione, gestione delle chiamate, attività contabile ecc.).

3.4 Soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi

DATORE DI LAVORO – DL	
NOME E COGNOME	Sig. DI BIASIO DANIELE LAURENTE
<i>Il Datore di lavoro è individuato nella figura del dirigente scolastico.</i>	

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP	
NOME E COGNOME	Dott. SEVERINI VITTORIO
<i>Il Datore di Lavoro ha nominato un RSPP esterno all'organizzazione aziendale, persona in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08. La nomina è conservata agli atti dell'Azienda.</i>	

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS	
NOME E COGNOME	Sig. CARRAO ROSARIO
<i>I lavoratori sono stati informati dal Datore di Lavoro circa il diritto di elezione del R.L.S e hanno provveduto ad eleggere detta figura per mezzo di verbale presente agli atti dell'azienda. Il nominativo è stato comunicato all'INAIL. Il R.L.S. ha partecipato al corso di formazione specifico della durata di 32 ore, così come previsto all'art. 37 c.10 e 11 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.</i>	

MEDICO COMPETENTE – MC	
NOME E COGNOME	Dott. FROSI ALBERTO
<i>La nomina del Medico Competente è conservata agli atti dell'Azienda. Il Medico Competente è iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.</i>	

4. COMPITI E RESPONSABILITÀ

4.1 Il Datore di Lavoro

Il D. Lgs. 151/01 prevede che il Datore di lavoro adotti le misure adeguate per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, che abbiano informato il Datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.

La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6, comma 1 e 2, D. Lgs. 151/01).

Il Datore di lavoro, durante il processo di valutazione del rischio (art. 28 D. Lgs. 81/08) deve verificare se nella sua azienda vi siano attività, lavori e/o condizioni in cui si svolgono le attività, che rientrino nella lista dei lavori vietati per legge per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

CONGEDO DI MATERNITÀ

Il Datore di lavoro non può adibire al lavoro le donne:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio.

Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

L'astensione dal lavoro può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, d'ufficio o per richiesta della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza rilevi l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima. I provvedimenti dei Servizi ispettivi sono definitivi.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale possibilità non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano tali disposizioni.

Prima dell'inizio del congedo di maternità, la lavoratrice deve consegnare al Datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto, la quale fa fede nonostante qualsiasi errore di previsione.

Il certificato di nascita del figlio, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva, deve essere presentato entro trenta giorni dalla nascita.

Ai sensi dell'articolo 26 D.Lgs 151/2001, possono usufruire, anche se parzialmente, del congedo di maternità, anche le lavoratrici che abbiano adottato o che abbiano ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore ai sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. Il congedo ha durata totale di tre mesi (vengono infatti esclusi i due fruibili dalla donna prima del parto) e deve essere fruito durante i primi tre mesi d'ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, il congedo di maternità, spetta anche se il minore, adottato o affidato, abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità nè retribuzione.

Con decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 art. 2 comma 1-bis, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

PERMESSI

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui queste debbano essere eseguite durante l'orario di lavoro.

Per la fruizione dei permessi le lavoratrici presentano al Datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

RIPOSI

Il Datore di lavoro assicura alle donne incinte e alle madri che allattano la possibilità di riposare in maniera distesa e in condizioni appropriate (Allegato IV, punto 1.11.4 D. Lgs. 81/08); inoltre, deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la Lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal Datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati. Il D. Lgs. 151/01 ha inoltre regolato i permessi e i riposi per i genitori di figli con handicap grave.

4.2 Il Medico competente

Il Medico Competente è un attore fondamentale nel processo di miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

Collabora, infatti, con il Datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi e, per quanto riguarda l'aspetto della salute riproduttiva, ha un ruolo sicuramente insostituibile poiché rappresenta colui che meglio riesce a cogliere le interazioni tra gli aspetti medici della gravidanza e quelli lavorativi.

In base alla conoscenza delle interazioni dei vari fattori di rischio con i diversi periodi della gravidanza, del puerperio e dell'allattamento, il Medico Competente deve individuare le condizioni di lavoro pericolose per la lavoratrice madre e, al contrario, le mansioni non pericolose e compatibili con la gravidanza.

Le lavoratrici e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono essere informati sugli esiti di tale valutazione e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Qualora i risultati della valutazione rilevino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento, il Medico Competente propone le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie affinché sia evitata l'esposizione al rischio; ad esempio modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro oppure proponendo delle misure di carattere ergonomico.

4.3 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una delle figure più importanti coinvolte nel processo di miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento.

È consultato in ordine alla valutazione dei rischi ed alla loro individuazione, per questo motivo riceve informazioni e documentazione; formula e fa proposte riguardo alle misure di protezione da adottare, e verifica l'attuazione di misure di protezione e prevenzione per le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento.

Qualora ritenga che non siano state adottate misure di tutela adeguate, formula osservazioni ed eventualmente presenta ricorso alle strutture competenti.

4.4 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) collabora con il Datore di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, all'individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio per le Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento.

Propone procedure di sicurezza, programmi di prevenzione, di informazione e formazione delle lavoratrici e contribuisce alla formazione delle lavoratrici in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alla loro condizione di donne gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.

5. I FATTORI DI RISCHIO

5.1 Lavori vietati

In questa sezione si riporta l'elenco dei lavori vietati per i quali la lavoratrice:

- è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
- è spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
- è interdetta dal lavoro dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro quando non possa essere spostata ad altre mansioni.

Lavori vietati

Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)

Lavori previsti dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00

Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche

Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.

Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse

Lavori di manovalanza pesante

Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante

Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo

Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni

Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali

Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame

Lavori di monda e trapianto del riso

Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto

Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea

Lavori vietati

Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)

Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano

Lavori sotterranei di carattere minerario

5.2 Agenti, processi e condizioni di lavoro

Agenti fisici

Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti

Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari

Rumore

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni non ionizzanti

Sollecitazioni termiche

Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta

Agenti biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino ancora nell'allegato II

Agenti chimici

Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II

Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.Lgs. 81/08

Mercurio e suoi derivati

Medicamenti antimitotici

Monossido di carbonio

Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo

Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08

Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario

Lavoro notturno

6. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 Identificazione dei lavori vietati

In questa sezione si identificano, per ciascuna mansione, i lavori vietati per i quali la lavoratrice:

- è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
- è spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna;
- è interdetta dal lavoro dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro quando non possa essere spostata ad altre mansioni.

Lavori vietati	DOCENTE
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	NO
Lavori previsti dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00	NO
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche	NO
Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.	NO
Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti	NO
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	NO
Lavori di manovalanza pesante	NO
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	SI
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	NO
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	NO
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame	NO
Lavori di monda e trapianto del riso	NO
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NO
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	NO
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E
SOCIALI "E. FALCK"**

Lavori vietati	COLLABORATRICE SCOLASTICA
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	SI
Lavori previsti dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00	NO
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche	NO
Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.	NO
Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti	NO
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	SI
Lavori di manovalanza pesante	NO
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	SI
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	NO
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	NO
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame	NO
Lavori di monda e trapianto del riso	NO
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NO
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	NO
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI "E. FALCK"

Lavori vietati	ASSISTENTE TECNICO
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	NO
Lavori previsti dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00	NO
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche	NO
Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.	NO
Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti	NO
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	SI
Lavori di manovalanza pesante	NO
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	SI
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	NO
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	NO
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame	NO
Lavori di monda e trapianto del riso	NO
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NO
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	NO
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI "E. FALCK"

Lavori vietati	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	NO
Lavori previsti dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00	NO
Lavori indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche	NO
Lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del DPR 1124/65 e s.m.i.	NO
Lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti	NO
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	NO
Lavori di manovalanza pesante	NO
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	NO
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	NO
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	NO
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	NO
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno o nella cura del bestiame	NO
Lavori di monda e trapianto del riso	NO
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	NO
Lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici: toxoplasma e virus della rosolia (a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione)	NO
Lavori che comportano il rischio di esposizione ad agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano	NO
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO

6.2 Identificazione dei rischi

Nella seguente tabella si identificano le sorgenti di rischio per ciascuna mansione:

Agenti fisici	DOCENTE
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	PROBABILE <i>Durante le docenze di educazione fisica</i>
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	PROBABILE <i>Movimentazione di piccoli carichi quali libri, registri, test, ecc.</i>
Rumore	NO
Radiazioni ionizzanti	NO
Radiazioni non ionizzanti	NO
Sollecitazioni termiche	NO
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	PROBABILE <i>Assunzione di posture incongrue ed affaticanti. Alto coinvolgimento emotivo con la creazione di situazioni di stress.</i>
Agenti biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II	NO
Agenti chimici	
Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II	NO
Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.Lgs. 81/08	NO
Mercurio e suoi derivati	NO
Medicamenti antimitotici	NO
Monossido di carbonio	NO
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	NO
Processi	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08	NO
Condizioni di lavoro	
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO
Lavoro notturno	NO

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E
SOCIALI "E. FALCK"**

Agenti fisici	COLLABORATRICE SCOLASTICA
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	PROBABILE <i>Rischio legato all'utilizzo dei carrelli delle pulizie</i>
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	PROBABILE <i>Attività di movimentazione di carichi quale rifiuti, ecc.</i>
Rumore	NO
Radiazioni ionizzanti	NO
Radiazioni non ionizzanti	NO
Sollecitazioni termiche	NO
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	PROBABILE <i>Assunzione di posizione affaticanti. Alto coinvolgimento emotivo con la creazione di situazioni di stress..</i>
Agenti biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II	PROBABILE <i>Esposizione incidentale/accidentale ad agenti biologici derivati dalle attività di pulizia</i>
Agenti chimici	
Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II	NO
Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.Lgs. 81/08	NO
Mercurio e suoi derivati	NO
Medicamenti antimitotici	NO
Monossido di carbonio	NO
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	PROBABILE <i>Prodotti della grande distribuzione per le operazioni di pulizia</i>
Processi	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08	NO
Condizioni di lavoro	
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO
Lavoro notturno	NO

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E
SOCIALI "E. FALCK"**

Agenti fisici	ASSISTENTE TECNICO
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	NO
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	PROBABILE <i>Movimentazione di piccoli carichi quali materiali vari per i laboratori, ecc.</i>
Rumore	NO
Radiazioni ionizzanti	NO
Radiazioni non ionizzanti	NO
Sollecitazioni termiche	NO
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	PROBABILE <i>Assunzione di posture incongrue ed affaticanti. Alto coinvolgimento emotivo con la creazione di situazioni di stress.</i>
Agenti biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II	NO
Agenti chimici	
Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II	NO
Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.Lgs. 81/08	NO
Mercurio e suoi derivati	NO
Medicamenti antimicotici	NO
Monossido di carbonio	NO
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	NO
Processi	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08	NO
Condizioni di lavoro	
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO
Lavoro notturno	NO

Agenti fisici	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	NO
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	PROBABILE <i>Attività di movimentazione di piccoli carichi</i>
Rumore	NO
Radiazioni ionizzanti	NO
Radiazioni non ionizzanti	NO
Sollecitazioni termiche	NO
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	PROBABILE <i>Assunzione di posture incongrue ed affaticanti.</i>
Agenti biologici	
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 81/08, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II	NO
Agenti chimici	
Sostanze etichettate H317, H334, H340, H350, H351, H360, H361, H362 e H370, purché non figurino nell'allegato II	NO
Agenti chimici che figurano nell'allegato XL del D.Lgs. 81/08	NO
Mercurio e suoi derivati	NO
Medicamenti antimitotici	NO
Monossido di carbonio	NO
Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo	NO
Processi	
Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs. 81/08	NO
Condizioni di lavoro	
Lavori sotterranei di carattere minerario	NO
Lavoro notturno	NO

6.3 Identificazione delle lavoratrici esposte

Si rimanda al libro matricola presente agli atti dell'Azienda.

6.4 Periodo tutelato e prescrizioni

Mansione: DOCENTE

Fattore di rischio	Periodo tutelato	Prescrizioni
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<p style="text-align: center;">Lavoro vietato</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Prendersi pause, avere a disposizione una postazione, cambio delle condizioni operative. <p>Nel caso ciò non sia possibile l'addetta sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro</p>
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<ul style="list-style-type: none">◆ Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<ul style="list-style-type: none">◆ Evitare il sollevamento di carichi pesanti◆ Evitare le attività di movimentazione nelle dei carichi
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<ul style="list-style-type: none">◆ Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione◆ Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro

Mansione: COLLABORATRICE SCOLASTICA

Fattore di rischio	Periodo tutelato	Prescrizioni
Lavori con trasporto (sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida) e sollevamento di pesi (compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa)	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<p style="text-align: center;">Lavoro vietato</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Evitare le attività il trasporto di materiale pesante <p>Nel caso ciò non sia possibile l'addetta sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro</p>
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<p style="text-align: center;">Lavoro vietato</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Evitare attività che richiedano l'utilizzo di scale e le attività di pulizia delle scale stesse <p>Nel caso ciò non sia possibile l'addetta sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro</p>
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<p style="text-align: center;">Lavoro vietato</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Prendersi pause, avere a disposizione una postazione, cambio delle condizioni operative. <p>Nel caso ciò non sia possibile l'addetta sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro</p>
Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<ul style="list-style-type: none">◆ Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<ul style="list-style-type: none">◆ Evitare le attività di trasporto dei pesi
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<ul style="list-style-type: none">◆ Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione◆ Evitare di assumere posizione affaticanti◆ Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 268 del D. Lgs. 81/08	<ul style="list-style-type: none">◆ Gestazione◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<ul style="list-style-type: none">◆ Utilizzo scrupoloso dei DPI◆ Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro

Mansione: ASSISTENTE TECNICO

Fattore di rischio	Periodo tutelato	Prescrizioni
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<p style="text-align: center;">Lavoro vietato</p> ◆ Evitare attività che richiedano l'utilizzo di scale come, per esempio, l'assistenza tecnica per i proiettoriNel caso ciò non sia possibile l'addetta sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	<p style="text-align: center;">Lavoro vietato</p> ◆ Prendersi pause, avere a disposizione una postazione, cambio delle condizioni operative.Nel caso ciò non sia possibile l'addetta sarà spostata ad altra mansione o interdetta anticipatamente dal lavoro
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Evitare di sollevare carichi pesanti ◆ Evitare le attività di trasporto dei pesi
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione ◆ Evitare di assumere posizione affaticanti ◆ Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro

Mansione: IMPIEGATA AMMINISTRATIVA

Fattore di rischio	Periodo tutelato	Prescrizioni
Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Evitare di sollevare carichi pesanti ◆ Evitare le attività di trasporto dei pesi ◆ Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione
Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta	◆ Gestazione ◆ Fino a 3 mesi dopo il parto	◆ Evitare di assumere posizione affaticanti ◆ Alternare la postura assisa con quella eretta ◆ Modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro

NOTA: DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 Art. 2

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità

«1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».

6.5 Conclusioni

Di seguito sono elencate le mansioni svolte dalle lavoratrici e se le stesse risultano essere compatibili con lo stato di gravidanza ed allattamento.

Nel caso in cui la mansione sia:

COMPATIBILE: le lavoratrici potranno essere adibite a mansione ordinaria o a mansione ordinaria con delle limitazioni o prescrizioni durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.

NON COMPATIBILE: il Datore di Lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.

Qualora non sia possibile modificare le condizioni o l'orario di lavoro per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro può adibire la lavoratrice ad altra mansione per il periodo per il quale è previsto il divieto, dandone comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.

Mansione	Mansione compatibile con lo stato di gravidanza	Misure di protezione integrative
<i>DOCENTE</i>	SI CON LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none">- Avere a disposizione ed usare una postazione dotata di sedie (qualora non fosse possibile la mansione è da considerarsi NON COMPATIBILE)- Evitare di sollevare carichi pensati- Evitare la movimentazione di carichi pensati- Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione- Modificare le condizioni e gli orari di lavoro
<i>COLLABORATRICE SCOLASTICA</i>	NO	Cambio di mansione con una compatibile con lo stato di gravidanza, qualora non fosse possibile interdizione anticipata

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI "E. FALCK"

Mansione	Mansione compatibile con lo stato di gravidanza	Misure di protezione integrative
<i>ASSISTENTE TECNICO</i>	SI CON LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare l'utilizzo di scale (qualora non fosse possibile la mansione è da considerarsi NON COMPATIBILE) - Avere a disposizione ed usare una postazione dotata di sedie (qualora non fosse possibile la mansione è da considerarsi NON COMPATIBILE) - Evitare di sollevare carichi pensati - Evitare la movimentazione di carichi pensati - Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione - Evitare di assumere posizione affaticanti - Modificare le condizioni e gli orari di lavoro
<i>IMPIEGATA AMMINISTRATIVA</i>	SI CON LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Evitare di sollevare carichi pensati - Evitare la movimentazione di carichi pensati - Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione - Evitare di assumere posizione affaticanti - Alternare la postura assisa a quella eretta - Modificare le condizioni e gli orari di lavoro

Oltre ai rischi riportati nella presente tabella nel capitolo 6.2, bisogna tenere in considerazione che l'attività di docente negli ultimi anni è sopposta a un rischio di aggressione sia da parte dei genitori degli alunni che da parte degli alunni stessi non trascurabile. È quindi necessario, pur tenendo in considerazione i risultati riportati qui sopra, analizzare caso per caso la compatibilità della mansione di docente con lo stato di gravidanza.

Inoltre, viste le condizioni di lavoro a continuo contatto con pubblico, siano essi gli studenti o i loro genitori, si possono venire a creare delle situazioni che possono essere considerati stressanti per i lavoratori. In caso di gravidanza ci si deve quindi confrontare con il medico competente e, qualora si riscontri la presenza di tale rischio non sia trascurabile, la lavoratrice va considerata come NON COMPATIBILE con lo stato di gravidanza.

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

7.1 Le misure di tutela

In conseguenza della valutazione di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 151/01, qualora i risultati rivelino un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, l'art. 12 del decreto stesso prescrive che è compito del Datore di lavoro quello di adottare le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

Tali misure, riportate sotto la dicitura "prescrizioni" nella sezione precedente, sono, in ordine di applicazione:

- Modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro;
- Spostamento ad altra mansione;
- Allontanamento della lavoratrice e contestuale informativa scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro.

7.2 L'obbligo di informazione


Le lavoratrici e i rappresentanti per la sicurezza saranno informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, secondo quanto stabilito dall'art. 36 del D. Lgs. 81/08.

8. GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato elaborato dal Datore di Lavoro conformemente a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/08.

Soggetto	Nominativo	Firma
Il Datore di Lavoro	Sig. DI BIASIO DANIELE LAURENTE	

In collaborazione con:

Soggetto	Nominativo	Firma
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. SEVERINI VITTORIO	

Soggetto	Nominativo	Firma
Il Medico Competente	Dott. FROSI ALBERTO	

Per avvenuta consultazione:

Soggetto	Nominativo	Firma
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Sig. CARRAO ROSARIO	

La presente valutazione dei rischi richiederà un aggiornamento periodico in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati e sarà oggetto di revisione in ogni caso qualora si verifichi un significativo cambiamento della realtà aziendale.

REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Revisione
00	02 gennaio 2020	Prima emissione

ALLEGATO I.

Alla
DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO DI _____

e p. c. alla Sig.ra

Oggetto: d.lgs. 26.03.2001, n. 151 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

La scrivente (ditta, società, ente pubblico) _____
con sede in _____ prov. _____
in via _____ cap _____
telefono _____ fax _____ email _____
esercente l'attività di _____ con n° dipendenti _____
legale rappresentante _____
nato a _____ il _____
residente a _____ prov. _____
in via _____

DICHIARA

- di aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs 151/2001, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- di aver informato, come stabilito dall'art. 36 comma 2, lett. c del D.Lgs. 81 del 2008, la lavoratrici ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei risultati della valutazione e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate;
- di essere stato informato dalla sig.ra _____ del proprio stato di gravidanza in data _____ (assente dal lavoro dal _____);
- che in relazione allo stato di (barrare la casella che interessa)

gravidanza puerperio

della sig.ra _____

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E
SOCIALI "E. FALCK"**

nata a _____ il _____

residente in _____ prov. _____

in via _____

telefono _____ e-mail _____

assunta in data _____ con contratto _____

dal _____ settore lavorativo _____ qualifica _____

_____ mansione _____

con orario settimanale di ore _____

○ ha stabilito che la lavoratrice (barrare la casella che interessa):

è non è

adibita a mansioni vietate, come si rileva dal documento di valutazione dei rischi;

○ che, per motivi organizzativi o produttivi, la modifica delle condizioni o dell'orario di

lavoro (barrare la casella che interessa):

è possibile in quanto

.....

.....

non è possibile.

Si allega alla presente copia del documento di valutazione dei rischi nella parte relativa alle lavoratrici madri e del certificato medico. (qualora si intenda segnalare la necessità di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro allegare copia del certificato attestante la data presunta del parto/se l'interdizione riguarda il post-partum allegare copia del certificato di nascita)

(luogo e data) _____

(timbro e firma)
